

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale";

Visto, in particolare, l'articolo 17 della citata legge il quale prevede che la Regione predisponga ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

- le modalità di attuazione del servizio civile
- le modalità di selezione dei volontari
- i criteri di priorità per la scelta dei progetti
- le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario

Vista la delibera n. 2710 in data 11 dicembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare la bozza di "Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 – 2011", nonché ha disposto di chiedere un preventivo parere consultivo agli Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11;

Preso atto che i predetti Enti hanno espresso, nella riunione del 17 marzo 2009, parere favorevole all'approvazione del citato Documento di programmazione;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva il citato Documento di programmazione;

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e formazione e cultura;

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. E' approvato in via definitiva il "Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 – 2011", nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrale e sostanziale.

2. La delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

TRIENNIO 2009 – 2011

SOMMARIO

	PAGINA
TITOLO I	
CAPO I	
La storia del Servizio civile in Italia	4
<i>Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario</i>	
La Carta di impegno etico del Servizio civile nazionale	7
La normativa di riferimento	8
Le pronunce della Corte Costituzionale	8
o Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"	
o Il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64",	
o La legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"	
o Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)	
CAPO II	
Il progetto INFOSERVIZIOCIVILE	10
L'attività di formazione	11
<i>La formazione dei formatori</i>	
<i>La formazione degli Operatori Locali di Progetto (OLP)</i>	
<i>La formazione generale dei volontari di Servizio civile</i>	
<i>La formazione dei progettisti</i>	
L'attività di informazione	13
TITOLO II	
CAPO I	
L'attuazione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"	15
Il Documento di programmazione triennale 2009 - 2011	15
L'Albo regionale degli Enti di Servizio civile	16
La Banca dati dei progetti di Servizio civile	17
L'Elenco regionale dei responsabili del Servizio civile regionale e solidale	18

La “Giornata di incontro tra i volontari”	18
La Consulta regionale per il Servizio civile regionale e solidale	18
I riconoscimenti da parte delle istituzioni e degli enti	19
<i>Crediti formativi</i>	
<i>Tirocinio professionale</i>	
CAPO I	
Il Servizio civile regionale	20
CAPO II	
Il Servizio civile solidale	21
Il Bando annuale	21
<i>La presentazione dei progetti di servizio civile</i>	
<i>L’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile</i>	
TITOLO III	
Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile	26
<i>Vigilanza</i>	
<i>Monitoraggio</i>	
ALLEGATI	29

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

TRIENNIO 2009 – 2011

TITOLO I

CAPO I

La storia del Servizio civile in Italia (Fonte UNSC)

Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario.

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza, formalmente iniziata nel 1972 con l'approvazione della legge 772 che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare (e quindi obbligatorio) sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio militare.

L'esperienza iniziale di poche decine di giovani, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di ragazzi anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile (fino a quell'anno il servizio civile durava 8 mesi in più del servizio militare): così inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande.

Nello stesso tempo l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.

La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:

"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria: la legge 331 del 2000 fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005.

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in oltre 25 anni di attività, hanno costituito una risorsa rilevante per le politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo inoltre alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni (dal 2005 il limite è stato innalzato a 28 anni), che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:

- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase inizia il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune.

In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati sale a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio.

Nel 2003 si passa a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani volontari.

Nel 2004 l'impiego è di 32.211 volontari per 2.970 progetti.

Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti.

Nel 2006 il numero di volontari aumenta a 45.890 per 4.100 progetti.

Nel 2007 il numero di volontari è di 43.416.

Nel 2008 saranno avviati al servizio solo 32.000 giovani, a causa di una drastica riduzione dei finanziamenti.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN. Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005, n° 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN: si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005.

I progetti all'estero, che nel 2006 vedono impegnati 439 volontari, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia.

Nel 2006 il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita. Il consenso dei giovani è cresciuto di anno in anno: dai 181 ragazzi del 2001, si è passati ai 45.890 del 2006.

Il Servizio Civile Nazionale ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta; costituisce oggi una importante

modalità di partecipazione alla promozione sociale che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale.

La Carta di impegno etico del Servizio civile regionale

La “Carta” viene fatta propria dalla Regione e integrata in conformità alle finalità della Legge Regionale 11 del 2007.

Gli enti:

- sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;
- affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;
- riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;

- chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;
- si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.
- promuovono l'esperienza del Servizio Civile Solidale proponendola ai cittadini stranieri così come ai minori, con l'obiettivo comune del sostegno all'integrazione, sia fra le generazioni, sia fra giovani italiani e stranieri. Una proposta di Servizio Civile radicata nella comunità che aiuti i giovani italiani e stranieri a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica e di impegno per il sociale. Un percorso finalizzato anche a valorizzare i giovani stranieri come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità

La normativa di riferimento

Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64",

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"
Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)

Le pronunce della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è occupata più volte di questioni riguardanti la materia del Servizio civile definendone i contenuti e la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome.

In particolare con le sentenze n. 164 del 1985 e n. 228 del 2004 ha stabilito che la “difesa della Patria come sacro dovere del cittadino” ha un’estensione più ampia dell’obbligo di prestare il servizio militare.

Tale dovere può essere adempiuto anche mediante attività di impegno sociale non armato.

La “difesa della Patria” non prevede solo azioni dirette contrastare un’aggressione esterna, ma anche attività di impegno sociale non armato.

Il Servizio civile si configura, quindi, come una scelta volontaria che costituisce “adempimento del dovere di solidarietà” (art. 2 Cost.), nonché quello di concorrere al “progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 Cost.).

Esso si realizza mediante lo svolgimento di attività volontaria nei più diversi ambiti quali l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico, la protezione civile.

Altra importante funzione svolta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 431 del 2005) è stata quella di definire le competenze, in materia di Servizio civile, tra lo Stato (UNSC) e le Regioni e Province autonome.

Con il Decreto legislativo n. 77 del 2002 sono state, infatti, attribuite parte delle competenze direttamente alle Regioni ed alle Province autonome ai fini dell’attuazione degli interventi di servizio civile.

La Corte, pur confermando che spetta allo Stato la competenza a disciplinare il Servizio civile nazionale con specifico riferimento alla programmazione e all’attuazione dei progetti di rilevanza nazionale, ci sono aspetti, ha sentenziato, che possono essere disciplinati a livello locale.

Le Regioni e Province autonome hanno la possibilità, infatti, di istituire un proprio Servizio civile regionale o provinciale distinto da quello nazionale.

Rientra, pertanto, nelle competenze regionali la realizzazione dei progetti di servizio civile di rilevanza regionale, purché coerenti con le linee di programmazione e di indirizzo espresse dall’Ufficio nazionale, come pure la programmazione e la fissazione di indirizzi per lo sviluppo delle iniziative da svolgersi in ambito regionale, fissando propri criteri e priorità purché specificativi rispetto a quelli nazionali e non in contrasto con essi.

CAPO II

Il progetto INFOSERVIZIOCIVILE

Dal 2004 è operativo il progetto Infoserviziocivile, grazie alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG.

E' naturale che i primi destinatari del progetto siano i giovani, perché a loro spetta il compito di costruire la società dei prossimi decenni. L'esigenza di incoraggiare la loro crescita come cittadini attivi e solidali si salda con un altro obiettivo socialmente condiviso: quello di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, incrementandone le competenze, i rapporti sociali, la capacità di muoversi nella società adulta.

Il Servizio Civile rappresenta un tentativo di far convergere queste finalità.

Sarebbe superficiale vederlo quindi soltanto come un modo per fornire personale a basso costo ad organizzazioni pubbliche o di riconosciuta importanza sociale, che ne hanno bisogno per poter sviluppare servizi utili alla collettività. Il suo valore consiste nell'integrazione dei legittimi interessi organizzativi con la crescita dei partecipanti e con lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva e consapevole. Ecco perché Infoserviziocivile si fa carico anche di dare consulenze e formazione ai responsabili degli enti e associazioni.

La struttura di Infoserviziocivile prevede la costituzione di un comitato di gestione (costituito da Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG) aperto alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato e ANCI; la costituzione di un coordinamento tecnico con compiti di organizzazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni previste dal progetto; l'attivazione di una segreteria amministrativa; la messa a disposizione di uno o più referenti tecnici con compiti di raccordo del progetto con gli uffici regionali, e di consulente e operatore per le attività che la Regione stessa deve svolgere nel settore; operatori nei vari sportelli informativi in regione con compiti di offrire ai giovani orientamento e accompagnamento verso il Servizio Civile.

E' stata avviata dalla Regione nell'ambito del progetto Infoserviziocivile un'attività di formazione affidata a formatori accreditati sul piano nazionale, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato.

L'attività di formazione

L'attività di formazione nel Servizio Civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell'esperienza di Servizio Civile. I destinatari ultimi dell'attività di formazione sono i giovani in servizio, che partecipano ad attività formative obbligatorie sia riguardo a tematiche generali e relative ai principi ed ai valori del Servizio Civile (formazione generale), sia riguardo gli argomenti del progetto che li vede impegnati (formazione specifica).

I soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione dei giovani in servizio sono diversi e la legge prevede che anche essi, prima di "erogare" formazione ai giovani vengano formati al ruolo.

La formazione dei formatori

La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come formatore "un volontario o altro personale con esperienza personale in ambito formativo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nell'ambito del servizio civile oppure 1200 ore di formazione negli ultimi 6 anni di cui 200 nell'ambito del servizio civile. In entrambi i casi l'esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall'UNSC o dalla Regione, da considerarsi in aggiunta ai 3 anni o alle 1200 ore di esperienza."

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nell'aprile 2008 il primo corso di formazione per formatori nella regione Friuli Venezia Giulia, della durata di 30 ore e rivolto a coloro che negli Enti ed associazioni iscritti all'Albo regionale, si apprestavano a chiedere l'accREDITAMENTO come formatori di Servizio Civile. Le docenze sono state tenute da formatori accREDITATI presso l'UNSC ed il corso ha visto l'intervento del vicedirettore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Paolo Molinari.

Hanno partecipato al corso 15 persone provenienti da enti diversi e da tutte le province della regione.

Per l'anno 2009 è in programma un secondo corso di 30 ore, così come analoghe iniziative saranno organizzate negli anni 2010 e 2011.

La formazione degli operatori locali di progetto (OLP)

L'Operatore Locale di Progetto è una figura che riveste un ruolo fondamentale nel percorso dei volontari: è colui che li affianca per tutta la durata del servizio nel lavoro di ogni giorno, coordinandone le attività in relazione all'attuazione del progetto, ed è il responsabile della formazione specifica dei volontari. Per essere OLP occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal

progetto oppure una comprovata esperienza, unitamente ad una esperienza di servizio civile. La preparazione specifica sul Servizio Civile può essere acquisita tramite un seminario formativo realizzato dall'UNSC o dalle Regioni.

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nell'ottobre 2008 due corsi di formazione per OLP degli enti iscritti all'Albo regionale della durata di 8 ore ciascuno, rivolti uno agli enti aventi sede nelle province di Trieste e Gorizia, l'altro per enti aventi sede nelle province di Udine e Pordenone. Le persone che hanno frequentato i 2 corsi sono state in totale 50.

Entrambi i corsi sono stati tenuti da un formatore accreditato secondo i moduli previsti dall'UNSC.

Nell'anno 2009 e nei successivi saranno realizzati analoghi corsi rivolti agli OLP in prossimità dell'avvio dei bandi di Servizio Civile.

La formazione dei progettisti

La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come progettista di servizio civile un "dipendente o volontario che abbia maturato un'esperienza almeno triennale nella progettazione dell'assistenza sociale, dell'ambiente e protezione civile, della cultura ed educazione."

Nell'attuale panorama del servizio civile, all'interno del quale la concorrenza e la qualità dei progetti presentati diventa sempre più elevata e specialistica, risulta fondamentale per gli enti avere dei progettisti preparati e competenti. Senza di questi tutto il sistema di servizio civile (formazione, strutture, ecc..) messo in piedi dagli enti risulterebbe inutile.

Il progetto Infoserviziocivile ha organizzato nella primavera del 2008 un corso di formazione a livello regionale per progettisti degli enti iscritti all'Albo regionale della durata di 8 ore.

Il corso è stato tenuto da un progettista accreditato, già valutatore di progetti presso l'UNSC.

Il corso per progettisti sarà organizzato a cadenza annuale, con lo scopo di formare ed informare gli Enti relativamente alle novità legislative e di valutazione dei progetti.

La formazione generale dei volontari

La formazione generale dei volontari, così come stabilito dalle linee guida dell'UNSC del 4 aprile 2006, è uno strumento necessario per fornire un supporto ai giovani per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile, per sviluppare all'interno degli enti la cultura del servizio civile e per assicurare il carattere

unitario del servizio civile. La formazione generale deve essere organizzata secondo i moduli previsti dalla stessa determina del 4 aprile 2006.

La formazione generale può essere erogata dagli enti in proprio, qualora gli enti abbiano i requisiti di accreditamento necessari, oppure, ove la circolare sull'accREDITAMENTO lo preveda, dalle Regioni, che possono avvalersi, a tal fine, di enti dotati di specifiche professionalità.

Il progetto Infoserviziocivile prevede la realizzazione di corsi per la formazione generale rivolti ai volontari degli enti iscritti all'Albo regionale, della durata di 30 ore ciascuno.

Il primo corso è in programma per il 2009

I corsi saranno tenuti da formatori accreditati e saranno organizzati entro i primi mesi di servizio dei nuovi volontari di Servizio Civile. Analoghe iniziative saranno adottate anche per gli anni 2010 e 2011.

A completamento e integrazione del periodo di formazione, i volontari sono tenuti a presenziare e, ove possibile, partecipare alle iniziative promosse dalla Regione per la "Giornata nazionale del Servizio civile" (15 dicembre).

L'attività di informazione

Il progetto **Infoserviziocivile** prevede una serie di interventi di tipo informativo aventi l'obiettivo di promozione del Servizio Civile, nazionale e regionale:

- 1 Realizzazione di incontri informativi nelle scuole superiori della regione, coinvolgendo gli istituti di ciascuna provincia. 40 incontri sono stati realizzati nel 2008 e 40 sono già stati programmati per il 2009. Durante gli incontri, che sono di regola tenuti da operatori esperti in materia di servizio civile, vengono illustrate le motivazioni che sottostanno ad una scelta di impegno per il servizio alla collettività e vengono date informazioni sulle opportunità previste nel territorio regionale per svolgere il servizio civile, nazionale e solidale. In occasione degli incontri vengono inoltre consegnati agli studenti materiali illustrativi riguardo la normativa sul Servizio Civile e i riferimenti per i contatti.

Gli incontri nelle scuole proseguiranno anche negli anni 2010 e 2011.

- 2 Stampa di materiale informativo cartaceo (flyer, volantini) avente lo scopo di dare brevi ed essenziali riferimenti normativi e logistici ai giovani potenziali volontari in Servizio Civile. Il

materiale viene consegnato durante gli incontri con gli studenti delle scuole superiori, viene fatto pervenire alle varie organizzazioni giovanili e associazioni di volontariato presenti nella regione. A ridosso dei bandi inoltre vengono realizzati ed affissi nei principali centri della regione dei manifesti promozionali sul servizio civile. Nel corso del 2008 sono stati stampati e distribuiti 3000 volantini.

- 3 Attivazione di 8 sportelli informativi aperti in orario concordato e fisso nelle sedi delle organizzazioni firmatarie della convenzione e di ulteriori punti informativi in collaborazione con 'ANCI presso gli "Informagiovani" di 8 comuni della regione. Viene inoltre concordata con i responsabili delle Università la presenza di sportelli temporanei presso le sedi universitarie a ridosso dell'uscita dei bandi. Nel corso del primo bando 2008 la presenza nelle Università della regione è stata di 50 ore. Ogni punto informativo offre ai giovani uno spazio di orientamento e accompagnamento, attraverso la disponibilità all'ascolto di operatori qualificati, spesso già volontari nel servizio civile. Attraverso l'incontro personale (colloqui individuali) è possibile esplorare motivazioni e bisogni, aspettative e attitudini degli aspiranti volontari, in modo da offrire adeguati percorsi alle attese dei giovani e rispondenti ai reali bisogni sociali espressi dal territorio. (in collaborazione con il Servizio Orientamento della Regione).
- 4 Produzione di spot radiofonici e/o televisivi e inserzione di comunicati e messaggi sui maggiori quotidiani locali, con particolare attenzione ai periodi di uscita dei bandi (in occasione del primo bando 2008 sono stati trasmessi 876 spot radiofonici; sono stati inoltre pubblicati diversi articoli sui quotidiani locali delle diverse province e operatori del progetto sono stati presenti direttamente in trasmissioni televisive e radiofoniche a livello regionale).
- 5 Organizzazione, sulla scia di quanto già fatto nel corso del 2008, di almeno 5 manifestazioni - eventi sul servizio civile nell'arco del 2009 ed altre negli anni successivi, con la caratteristica di festa giovanile e la partecipazione di gruppi musicali, teatrali, culturali, oppure iniziative sportive. Agli eventi vengono sempre invitate tutte le associazioni ed enti accreditati per il servizio civile con la possibilità di essere presenti con loro materiale illustrativo.

TITOLO II

CAPO I

L'attuazione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

Il Documento di programmazione triennale 2009 - 2011

Il metodo della "programmazione" è stato individuato dal legislatore regionale quale elemento fondamentale ai fini della realizzazione degli interventi nell'ambito del Servizio civile.

La predisposizione del Programma costituisce, quindi, un atto rilevante per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge e per definizione delle modalità di attuazione della legge n. 11.

Il presente Documento è stato suddiviso in tre parti fondamentali corrispondenti ai tre Titoli: la prima inquadra il Servizio civile nel contesto nazionale e regionale, con particolare riguardo all'evoluzione legislativa e giuridica (pronunce della Corte Costituzionale).

Particolare attenzione viene riservata anche al settore della "formazione", in coerenza con gli indirizzi espressi a livello nazionale (UNSC), che riguarda la formazione dei formatori, degli Operatori Locali di Progetto (OLP), la formazione generale dei volontari e la formazione dei progettisti.

Anche l'attività di "informazione" trova un proprio spazio nel Documento essendo fondamentale per far conoscere, in particolare ai ragazzi possibili volontari, il Servizio civile ed i valori di pace, giustizia sociale, solidarietà, cittadinanza attiva che esso rappresenta e promuove.

Il Titolo II riguarda l'attuazione della legge regionale n. 11 del 2007 che prevede l'istituzione di alcuni importanti strumenti operativi quali l'Albo regionale degli enti di servizio civile, la banca dei progetti di servizio civile, l'elenco dei responsabili del SC regionale e solidale e, infine, la "Giornata di incontro tra i volontari".

Nei Capi I e II sono invece definiti gli indirizzi programmatici per quanto concerne il "Servizio civile regionale" ed il "Servizio civile solidale", che costituiscono il nucleo fondante della legge n. 11.

Infine, nel Titolo III vengono dati gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sui progetti di servizio civile realizzati sul territorio da parte degli enti iscritti all'Albo regionale. La vigilanza viene, altresì, svolta nei confronti degli enti attuatori dei progetti.

L'Albo regionale degli Enti di Servizio civile

L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002 prevede che le Regioni istituiscano "Albi" su scala regionale nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001 che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale.

Al riguardo, tra le Regioni e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) era stato approvato uno specifico "Protocollo" (sul quale la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, aveva espresso l'intesa) volto ad introdurre modalità uniformi, su tutto il territorio nazionale, per l'istituzione, con decorrenza 1 febbraio 2006, degli Albi regionali e per la loro tenuta, fermo restando l'impegno di rivedere di comune accordo le modalità d'iscrizione.

L'iscrizione nell'Albo del Servizio civile è, pertanto, condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del citato decreto n. 77, per poter presentare progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi provveduto ad istituire fin da subito con delibera della Giunta regionale n. 116 del 30.1.2006 (senza attendere l'approvazione della futura legge sul Servizio civile) "l'Albo regionale" in relazione anche all'urgenza di fornire agli enti ed alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. n. 64 del 2001, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, lo strumento per poter presentare progetti di servizio civile.

Recentemente è entrato in vigore il Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile (D.P.Reg. n. 265/2008 pubblicato sul BUR n. 42 del 15.10.2008).

La struttura è la seguente:

L'Albo è suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

- a) nella sezione A dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nella regione stessa e in non più di altre 3 regioni;
- b) nella sezione B dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti in altri albi regionali o provinciali;

- c) nella sezione C dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti nell'Albo nazionale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Direttore del servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata.

2La fase istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Ogni variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo deve essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta giorni.

L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale 11/2007.

Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 2, ovvero su richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del Direttore del servizio civile la cancellazione dall'albo.

La Banca dati dei progetti di Servizio civile

La banca dati, peraltro già istituita nell'ambito del sito denominato "FVG Solidale", verrà arricchita e ampliata con i nuovi elementi conoscitivi che si avranno man mano a disposizione.

Essa dovrà avere, essenzialmente, una funzione di conoscenza e di monitoraggio delle attività di servizio civile svolte sul territorio regionale ai fini di una migliore programmazione delle iniziative progettuali e degli interventi di settore. Vengono inseriti sia i progetti approvati con il bando regionale che quelli approvati sul bando nazionale ed aventi sede di attuazione in regione.

La Banca dati dovrà essere in parte accessibile al pubblico e riguardare, oltre ai progetti, come richiesto dall'art. 19 della legge n. 11, anche ulteriori informazioni di interesse generale sul servizio civile.

L'Elenco regionale dei responsabili del Servizio civile

La Regione provvederà alla costituzione, nonché alla cura e tenuta dell'"Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale", come previsto dall'art. 22, 2° comma, della legge n. 11.

Sono iscritti nell'Elenco i responsabili regionali degli enti iscritti all'Albo regionale, nonché i referenti regionali per gli enti iscritti all'Albo nazionale aventi sedi di attuazione in regione.

L'iscrizione dei responsabili regionali del servizio civile presuppone la partecipazione ad un corso di formazione nonché il possesso della certificazione rilasciata a fine corso.

La "Giornata di incontro tra i volontari"

La Regione organizzerà annualmente una giornata di incontro tra i giovani volontari per creare un'occasione ai fini dell'approfondimento delle principali tematiche in materia di Servizio civile, lo scambio di esperienze tra i volontari, nonché favorire l'elaborazione di proposte atte a migliorare l'attività e le iniziative di servizio civile.

La "Giornata" potrà coincidere con quella nazionale del 15 dicembre (Giornata nazionale del Servizio civile), ovvero aver luogo in altra data più rispondente alle esigenze dei volontari e del tipo di iniziativa da attuare.

Scuole, Università, enti, centri di aggregazione giovanile, ecc. saranno informati e coinvolti al fine di dare la più ampia diffusione ed efficacia all'evento.

La Consulta regionale per il Servizio civile regionale e solidale

La "Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale", prevista dall'articolo 4 della LR n. 11 del 2007, esercita le seguenti funzioni:

- a) "consultive" in materia di servizio civile a favore della regione e altri soggetti interessati;
- b) "propositive" in materia di progetti di servizio civile;
- c) "di raccordo e di collegamento" tra la Regione, le Autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

Viene costituita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente in materia di servizio civile. La composizione è disciplinata dal comma 2 del citato articolo 4.

I riconoscimenti da parte delle istituzioni e degli enti

Crediti formativi

Come previsto dall'art. 8 della LR n. 11, la Regione promuove il riconoscimento dei crediti formativi da parte delle istituzioni scolastiche e delle Università sulla base della tipologia di servizio civile prestato dal volontario.

Tirocinio professionale

La Regione stipula, altresì, apposite convenzioni con gli Enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile sostenuto.

Le su indicate iniziative saranno avviate al fine di assicurare un riconoscimento ai giovani impegnati in specifiche attività nel servizio civile.

CAPO I

Il Servizio civile regionale

Il Capo I (art. 5 e seguenti) della LR n. 11/2007 disciplina l'attuazione sul territorio regionale del Servizio civile regionale, dettando norme integrative rispetto al Servizio civile nazionale.

L'attuazione del Servizio civile regionale dovrà, comunque, essere coordinata, in osservanza delle pronunce della Corte Costituzionale, con quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" che dal Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64".

Per quanto concerne i Bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile e quelli per il reclutamento dei volontari, essi vengono emanati ed in parte gestiti a livello statale (UNSC).

La Regione può integrarli con propri requisiti, ovvero assegnando delle priorità, da comunicare preventivamente agli enti, da valutare poi in sede di esame dei progetti.

Sotto il profilo delle risorse finanziarie a disposizione, la Regione potrà integrare, con il bilancio annuale, le quote che vengono assegnate dallo Stato tramite il fondo nazionale per lo svolgimento delle funzioni in materia di Servizio civile.

Si segnala che il competente Ministero ha recentemente avviato una fase di studio, che dovrebbe concludersi con delle proposte, per la revisione della legge n. 64/2001, al fine di renderla più rispondente al contesto sociale e culturale in cui si realizza l'attività di Servizio civile ed operano i volontari.

CAPO II

Il Servizio civile solidale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, al Capo II (art. 10 e seguenti) della LR n. 11/2007, l'istituzione del Servizio civile solidale.

Esso si differenzia, rispetto a quello "regionale", in quanto sono ammessi a svolgerlo:

- a) i giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10, lett. a);
- b) stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10, lett. b).

Anche gli "ambiti di attività" (art. 11) sono in parte diversi, in quanto fanno riferimento alle peculiari caratteristiche dei suddetti volontari.

Il Servizio civile solidale presenta, comunque, degli elementi comuni con quello regionale e nazionale, in particolare per quanto riguarda l'emanazione del Bando annuale per la presentazione dei progetti e l'ammissione dei volontari e, in parte, per le regole riguardanti la formazione generale dei volontari.

L'avvio sarà graduale in quanto trattasi di un'esperienza nuova per la Regione.

Si prevede di emanare, per primo, il Bando finalizzato a promuovere la presentazione di progetti per i giovani fra i 16 e i 18 anni, di cui all'art. 10, lett. a) della legge n. 11/2007.

Sarà valutata anche la possibilità di emanare Bandi finalizzati a promuovere la presentazione di progetti di Servizio civile da parte delle scuole medie superiori, purché iscritte all'Albo.

Successivamente sarà emanato il Bando per i soggetti indicati alla lettera b), tenuto conto dell'esperienza acquisita.

Il Bando annuale per i giovani di cui all'art. 10 lett. a)

La presentazione dei progetti di servizio civile

Il termine di presentazione dei progetti è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

In via transitoria, per il corrente anno 2009, il termine scade 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione.

I soggetti che possono presentare progetti di servizio civile

Gli enti iscritti all'Albo regionale del servizio civile.

La scheda per la presentazione dei progetti di servizio civile ed i requisiti di ammissione

La "Scheda progetto" (allegata) contiene i sotto riportati elementi identificativi, nonché i valori, espressi con un punteggio, da un minimo ad un massimo per ogni voce, ai fini della formazione della graduatoria.

Il punteggio totale massimo ottenibile è pari a 28:

- a) dati identificativi dell'ente proponente (0 punti)
- b) l'indicazione della tipologia di volontari previsti nel progetto (0 punti)
- c) descrizione del contesto sociale nell'ambito del quale si realizza il progetto (da 2 a 4 punti)
- d) obiettivi del progetto (da 2 a 6 punti)
- e) descrizione del progetto e delle modalità di realizzazione (da 2 a 5 punti)
- f) ruolo e modalità di impiego dei volontari (da 2 a 6 punti)
- g) criteri per la selezione dei volontari (da 0 a 2 punti)
- h) formazione generale e specifica dei volontari, da parte dei soggetti abilitati, con indicazione della sede e delle modalità di attuazione (da 2 a 5 punti)
- i) possibilità di vitto dei volontari
- j) numero di monte ore di servizio settimanali, ovvero mensili
- k) descrizione delle sedi di attuazione del progetto
- l) data e sottoscrizione del responsabile dell'ente di servizio civile

L'ente può richiedere un numero massimo di volontari per progetto pari a:

- 3 (tre) per i giovani di cui all'art. 10, lett. a);
- 5 (cinque) per gli stranieri di cui all'art. 10, lett. b).

Nel caso che l'ente presenti più progetti che vengono poi approvati, il numero massimo dei volontari non può superare il numero di quelli su indicati.

Solamente nel caso in cui i posti messi a bando non vengano coperti dalle richieste degli enti, può essere ammesso un numero di volontari superiore al limite di 8 unità, e solo qualora l'ente stesso dia la propria disponibilità a riguardo.

Il Servizio regionale competente in materia di Servizio civile provvede alla fase istruttoria che si conclude con la dichiarazione o meno di ammissibilità del progetto e, in caso positivo, di inserimento in graduatoria.

La graduatoria è fatta secondo le tipologie di volontari (art. 10, lett. a) e b)).

La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del Servizio.

L'inserimento in graduatoria viene poi comunicato all'ente proponente il progetto.

Le eventuali modifiche al modello di scheda allegato devono essere approvate con decreto del direttore di Servizio competente in materia di servizio civile.

L'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile

Dopo l'inserimento in graduatoria del progetto, gli enti proponenti provvedono alla selezione dei volontari, tenendo conto dei seguenti requisiti di ammissione:

- non aver riportato condanne anche non definitive;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata da organi del servizio sanitario regionale, in rapporto all'attività da svolgere.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- abbiano prestato o già prestano servizio civile volontario;
- abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Nella fase di selezione dei volontari gli enti devono assicurare la "parità di genere" e una equilibrata presenza dei cittadini stranieri tra i giovani di cui all'art. 10, lett. a).

La domanda, in carta semplice, secondo il modello allegato, deve essere presentata dal volontario all'ente che realizza il progetto almeno 20 giorni prima dell'avvio del progetto stesso.

Le procedure selettive vengono svolte a carico dell'ente realizzatore del progetto.

La Regione, mediante anche il progetto INFOSERVIZIO CIVILE, assicurerà idonee forme di pubblicità al Bando ed alla successiva fase di avvio dei volontari (es. pubblicazione sul sito "FVG Solidale" della Regione, ecc.).

Nell'ambito del progetto INFOSERVIZIO CIVILE si provvederà alla gestione amministrativa dei volontari (garanzia assicurativa, prestazioni sanitarie, un assegno per il Servizio civile svolto dal volontario).

La formazione generale dei volontari in servizio civile solidale

La formazione dei volontari è un elemento strategico, oltre che per il servizio civile nazionale, anche per quello solidale così come previsto dalla legge regionale 23 maggio 2007 n. 11. La formazione generale è uno strumento necessario per:

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile;
- sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile.

Essa tutta via assume caratteristiche diverse e presenta modalità di svolgimento diverse a seconda che si tratti di giovani di cui all'art.10 lett. a) della LR 11/2007 o di giovani di cui all'art.10 lett. b) della stessa legge.

a) Giovani, anche stranieri che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10 lett.a)

Gli argomenti da trattare obbligatoriamente dagli Enti sono i seguenti:

- il servizio civile: evoluzione storica, valori e modalità di svolgimento (2 ORE);
- i diritti e doveri dei volontari (2 ORE);
- la carta etica del servizio civile regionale (2 ORE);
- presentazione dell'Ente e descrizione del progetto (4 ORE);
- la solidarietà e le forme di cittadinanza attiva (4 ORE);
- associazionismo, volontariato e terzo settore (4 ORE)

La formazione generale per i giovani di cui all'art.10 lett.a) può essere erogata da dipendenti, collaboratori o volontari dell'ente, oltre che da personale esterno, purché in possesso delle necessarie conoscenze e di una provata esperienza.

Le modalità di attuazione della formazione generale devono essere specificate nella “scheda progetto”.

b) Stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10 lett.b)

Per quanto riguarda la formazione generale dei giovani di cui all'art. 10 lett. b) si rimanda ai moduli formativi previsti dall'allegato alla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006 ed alle relative linee guida. La durata della formazione generale non può essere inferiore alle 30 ore.

I soggetti abilitati ad erogare la formazione ai giovani di cui all'art.10 lett. b) sono quelli elencati al punto 4 delle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale, così come previsti dalla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006.

TITOLO III

Attività di verifica e monitoraggio nei confronti degli Enti di Servizio Civile Nazionale

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77/02, nel corso del 2007 le Regioni e Province autonome hanno assunto dallo Stato le competenze in materia di verifica e monitoraggio dei progetti dall'UNSC. Pertanto, l'attività a carico dell'Amministrazione regionale è attualmente in corso di realizzazione sui progetti da essa approvati e finanziati, partiti nell'autunno 2007 e ora in fase di conclusione.

La realizzazione delle predette funzioni si svolge sulla base delle Linee guida elaborate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), le quali disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività di verifica e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti, fornendo una serie di indirizzi operativi volti ad agevolare l'individuazione delle competenze in materia e rendere omogenee le relative procedure delle RPA e dell'UNSC.

L'attività di verifica e di monitoraggio, prevista dall'articolo 16 della legge n. 11, è stata avviata da parte dell'Amministrazione regionale sui progetti da essa approvati relativi al primo ed al secondo bando 2007 ed è effettuata sulla base delle indicazioni formulate con le note circolari emanate dall'UNSC.

Vigilanza

Verifica

L'attività di verifica consiste nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, secondo il metodo previsto dalla legge e con le facoltà e i poteri ivi previsti.

In particolare, l'Ufficio e le RPA accertano il rispetto da parte degli enti accreditati delle norme vigenti per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari.

L'attività di verifica, svolta secondo i criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, è dunque finalizzata a garantire lo svolgimento di un servizio civile nazionale di "qualità".

Nel suo complesso, l'attività di vigilanza, definita dalla normativa nazionale (D. Lgs. n. 77/2002. art. 6, commi 6 e 7) con il termine di "verifica", è finalizzata ad accertare la puntuale realizzazione dei "progetti", la regolare gestione dei "volontari" ed il corretto impiego delle "risorse finanziarie".

Essa consiste nel controllare il corretto svolgimento delle attività di servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto presentato dall'ente.

L'attività di verifica è preordinata, inoltre, a garantire il rispetto, da parte dell'ente, della normativa nazionale e regionale per la realizzazione dei progetti.

Deve essere svolta nell'osservanza dei criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità.

In particolare, l'attività di verifica svolta dalla Regione riguarderà i progetti del Bando regionale finanziati e realizzati dagli enti iscritti all'Albo regionale e quindi di competenza del Friuli Venezia Giulia.

L'analisi farà riferimento, nello specifico, ai progetti, agli enti, al territorio ed ai tempi di realizzazione dei progetti.

Resta inteso che la Regione potrà disporre ulteriori verifiche ogniqualvolta ravvisi motivi di particolare interesse, ovvero pervenga a conoscenza di fatti o situazioni di non conformità alle disposizioni di legge.

La Regione predispose annualmente, con decreto del Direttore di Servizio, un programma sull'attività di verifica a carattere periodico sulla base di criteri prestabiliti secondo le contingenze territoriali, in linea con le modalità predeterminate livello nazionale dall'UNSC.

Le verifiche sono effettuate direttamente dal personale regionale il cui incarico viene conferito mediante il decreto di cui sopra.

Al termine della verifica viene redatta, entro 30 giorni, una relazione conclusiva che sarà trasmessa all'ente. L'intero iter ispettivo è inoltre oggetto di inserimento sul sistema informatico Helios .

Monitoraggio

La Regione predispose un sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 16, 2 c., della legge sul Servizio civile, allo scopo di verificare l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di Servizio civile.

Con tale sistema si intendono raccogliere e registrare le informazioni relative all'attuazione del Servizio civile al fine di poter disporre di dati aggregabili e informazioni sull'andamento dei progetti.

Il monitoraggio riguarderà tutto il percorso di realizzazione del progetto, comprese le risorse umane, organizzative e finanziarie utilizzate, nonché gli obiettivi conseguiti e le ricadute sul territorio.

Il monitoraggio sarà realizzato dalle strutture dell'Amministrazione, avvalendosi, anche di risorse esterne prioritariamente con quelle con cui vi sono già in atto forme di collaborazione in materia di Servizio civile.

ALLEGATI

VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNI 2005, 2006, 2007

REGIONI ED AREE GEOGRAFICHE	2005		2006		2007	
	valore	%	valore	%	valore	%
VALLE D'AOSTA	22	0,05	8	0,02	26	0,06
PP.AA. BOLZANO-TRENTO	110	0,24	121	0,26	233	0,54
FRIULI VENEZIA GIULIA	262	0,58	398	0,87	416	0,96
PIEMONTE	2.411	5,34	2.591	5,65	2.081	4,79
LOMBARDIA	2.204	4,88	2.643	5,76	2.934	6,76
LIGURIA	946	2,09	822	1,79	729	1,68
EMILA ROMAGNA	1.933	4,28	2.052	4,47	2.230	5,14
VENETO	1.025	2,27	1.159	2,53	1.317	3,03
TOTALE NORD	8.913	19,73	9.794	21,34	9.966	22,95
TOSCANA	2.617	5,79	2.816	6,14	2.586	5,96
LAZIO	4.549	10,07	4.076	8,88	3.402	7,84
MARCHE	1.421	3,15	1.462	3,19	1.031	2,37
UMBRIA	540	1,2	703	1,53	614	1,41
ABRUZZO	862	1,91	806	1,76	1.018	2,34
MOLISE	169	0,37	223	0,49	310	0,71
TOTALE CENTRO	10.158	22,49	10.086	21,98	8.961	20,64
CAMPANIA	7.119	15,76	8.316	18,12	8.612	19,84
BASILICATA	518	1,15	505	1,1	643	1,48
PUGLIA	3.329	7,37	2.940	6,41	3.882	8,94
CALABRIA	3.442	7,62	3.895	8,49	2.506	5,77
SARDEGNA	906	2,01	555	1,21	968	2,23
SICILIA	10.379	22,98	9.360	20,4	7.388	17,02
TOTALE SUD E ISOLE	25.693	56,87	25.571	55,72	23.999	55,28
TOTALE ITALIA	44.764	99,09	45.451	99,04	42.926	98,87
TOTALE ESTERO	411	0,91	439	0,96	490	1,13
TOTALE GENERALE	45.175	100	45.890	100	43.416	100

ANDAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO IN FVG PERIODO 2005-2007

ANNO	2005	2006	2007
N° VOLONTARI	262	398	416

**RIPARTIZIONE VOLONTARI
PRIMO BANDO 2008**

I volontari che prendono servizio nel corso del 2008 sono in numero nettamente inferiore a quelli dell'anno precedente a causa della riduzione dei fondi stanziati per il servizio civile nella legge finanziaria 2008.

PROVINCIA	VOLONTARI TOTALI IN AVVIO (AUTUNNO 2008)	VOLONTARI SU BANDO NAZIONALE	VOLONTARI SU BANDO REGIONALE
TRIESTE	142	42	100
GORIZIA	41	12	29
UDINE	80	52	28
PORDENONE	53	44	9
TOTALE	316	150	166

**DOMANDA PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
SOLIDALE**

ENTE

<i>denominazione</i>	
<i>indirizzo</i>	
<i>telefono</i>	
<i>fax</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>legale rappresentante</i>	
<i>Albo e classe di iscrizione</i>	

<i>Numero dei volontari in servizio civile richiesti</i>	
<i>Disponibilità ad accogliere ulteriori volontari nel caso ci fosse la possibilità</i>	Sì NO
<i>In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quanti?</i>	

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Organizzazione o ente sociale, ove si svolge il servizio (deve essere compilato solo nel caso in cui si tratti di una sezione dell'organizzazione o ente richiedente)	
denominazione	
indirizzo	
telefono	
fax	
e-mail	
responsabile dell'unità organizzativa	<i>nome e cognome</i> _____
	<i>numero di telefono</i> _____

Durata del servizio (12 mesi per stranieri maggiorenni; 240 o 360 ore per italiani e stranieri minori)	
Giorni di servizio a settimana dei volontari	
Numero ore di servizio settimanali	

Pasti offerti	<input type="checkbox"/> colazione
	<input type="checkbox"/> pranzo
	<input type="checkbox"/> cena
Possibilità di alloggio	<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> No

Descrizione dell'ente o organizzazione, delle sue finalità ed attività

FORMAZIONE DEI VOLONTARI O DELLE VOLONTARIE

Sede di realizzazione

Modalità di attuazione

La prestazione del servizio civile solidale è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato contemporaneamente svolta presso la stessa organizzazione.

Si richiede di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro

(Il/La legale rappresentante dell'ente)

(

(luogo e data)

Allegati:

- *copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente (per i soli enti privati non profit);*
- *copia della delibera dell'organo di governo dell'ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di impiegare volontari di servizio civile solidale (per i soli enti pubblici);*